



Sent. n. 18/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Giovanni Guida Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80572**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale per il
Lazio nei confronti del sig. **X X X** (c.f. OMISSIS),
nato a OMISSIS l' OMISSIS OMISSIS, residente in
OMISSIS, via OMISSIS, non costituito.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;

uditi nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025, con
l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa
Alessandra Giannotti, il relatore dott.ssa Paola Lo
Giudice e il Vice Procuratore Generale dott.ssa Laura
Monfeli in rappresentanza della Procura regionale

attrice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 25 giugno 2025, depositato nella Segreteria della Sezione mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. X X X, come in atti generalizzato, nella sua qualità all'epoca dei fatti di titolare della ricevitoria lotto n. OMISSIS in OMISSIS, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio dei monopoli per il Lazio, della somma complessiva di euro 11.147,84, oltre interessi ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724/1994, a seguito dell'omesso versamento all'Amministrazione dei proventi del gioco del lotto riferiti alle settimane contabili dal 12 al 19 dicembre OMISSIS.

L'azione traeva origine dalla denuncia di danno erariale presentata il 10 marzo 2025 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Amministrazione rappresentava che da un esame della situazione contabile riguardante il sig. X X X era emerso che lo stesso non aveva versato l'importo di euro 12.185,27, relativo alle settimane contabili dal 5 al 19 dicembre OMISSIS (in particolare, euro 1.037,43 per

la settimana del 5 dicembre; euro 4.507,14 per la settimana del 12 dicembre; euro 6.640,70 per la settimana del 19 dicembre). L'Amministrazione il 15 dicembre OMISSIS aveva sospeso in via cautelare l'attività di raccolta del gioco del lotto dal medesimo gestita intimandogli il pagamento dell'importo non versato e, a seguito del mancato versamento, con determina del 24 gennaio OMISSIS aveva revocato la concessione della ricevitoria. Nelle more tra la sospensione e la revoca della concessione, il sig. X X X aveva riversato con ritardo solo la somma di euro 1.037,43 relativa alla settimana contabile del 5 dicembre OMISSIS. Ne derivava, quindi, un danno erariale per il restante importo di euro 11.147,84, oltre interessi ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724/1994.

Sulla base di tali elementi il 9 aprile 2025 la Procura adottava l'invito a dedurre. Il sig. X X X faceva pervenire deduzioni, con le quali confermava il fatto contestato e dichiarava di aver effettuato il 30 maggio 2025 un pagamento pari a euro 3.707,14 nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando la relativa distinta di versamento.

La Procura in relazione a tale asserito versamento

formulava richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 67, comma 7, c.g.c. all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, con nota del 9 giugno 2025, comunicava di non avere ricevuto alcun pagamento. Dunque, non ritenendo provato tale parziale pagamento, la Procura adottava l'atto di citazione contestando l'importo di euro 11.147,84, oltre interessi ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724/1994.

Affermata la giurisdizione contabile sulla fattispecie e la qualifica di agente contabile del gestore della ricevitoria lotto ai sensi dell'art. 178, lett. e), r.d. n. 827/1924, la Procura richiamava il disposto di cui all'art. 24, d.p.r. n. 303/1990, recante il regolamento di applicazione ed esecuzione della l. n. 528/1982 e della l. n. 85/1990 sull'ordinamento del gioco del lotto. Contestava che in violazione della disciplina e degli obblighi nascenti dalla concessione relativa alla ricevitoria, pur avendo registrato giocate nelle settimane contabili dal 12 al 19 dicembre OMISSIS, come risultanti dai sistemi di registrazione automatizzata e da appositi scontrini, il gestore aveva omissis di riversare gli importi delle giocate stesse, con conseguente danno erariale di natura patrimoniale certo sia nell'an che nel quantum. Specificava al

riguardo che, essendo il convenuto tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contabile, doveva essere provata solo la mancata restituzione delle somme di pertinenza erariale, essendo l'agente contabile a dover provare circostanze esimenti da responsabilità. Nel merito sussistevano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile o della responsabilità amministrativa a titolo di dolo e in particolare il rapporto di servizio in ragione del quale si era verificato il comportamento lesivo; la condotta produttiva di danno; il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il comportamento posto in essere; l'elemento soggettivo del dolo; il danno da mancato versamento dei proventi.

2. Con nota del 4 agosto 2025 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicava che il sig. X X X aveva versato la somma di euro 3.707,14 il 30 maggio 2025.

3. Il convenuto, al quale l'atto di citazione è stato notificato sia tramite PEC, sia ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza, non si è costituito in giudizio.

4. Nell'udienza pubblica odierna il Pubblico Ministero ha ribadito le conclusioni già formulate. In merito al pagamento del 31 maggio 2025 ha evidenziato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

non ha prodotto la quietanza del versamento.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda un danno da mancata entrata derivante dall'omesso versamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte del gestore di una ricevitoria del gioco del lotto, dei proventi incassati.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.g.c., in quanto non costituito in giudizio nonostante l'atto di citazione e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati regolarmente notificati.

3. Nel merito, la richiesta di condanna è fondata e deve essere parzialmente accolta, sussistendo tutti i presupposti per affermare la responsabilità erariale, nei termini di seguito indicati.

4. In primo luogo, occorre ribadire che, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, da ultimo Sez. giur. Lombardia, sent. n. 137/2025) sulla materia oggetto del presente giudizio sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, in

quanto tra l'Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto si ravvisa un rapporto di servizio di natura funzionale. Da precisare inoltre che per tale attività di riscossione delle entrate e di maneggio di denaro di pertinenza pubblica, il gestore acquisisce la qualifica di agente contabile ai sensi dell'art. 178, r.d. n. 827/1924 (*ex multis*, Sez. giur. Toscana, sent. n. 95/2025).

Nel merito, si rammenta che ai sensi dell'art. 24, d.p.r. n. 303/1990 il gestore della ricevitoria è tenuto a versare nella giornata del giovedì della settimana successiva all'estrazione il saldo a suo debito, come risultante dall'estratto conto elaborato dal sistema informatico. Tale estratto, ai sensi dell'art. 23, d.p.r. n. 303/1990, contiene i proventi della settimana precedente, al netto dell'aggio spettante e dell'importo delle vincite pagate e delle giocate rimborsate. Ne deriva che l'omesso tempestivo versamento delle somme dovute configura una violazione delle richiamate disposizioni normative. Nella fattispecie in esame sussiste la condotta illecita in quanto il convenuto, in violazione delle citate norme, ha omesso di versare all'Amministrazione la somma di euro 7.440,70,

relativa alle settimane contabili dal 12 al 19 dicembre OMISSIS. Dall'originaria contestazione di euro 11.147,84, contenuta nell'atto di citazione, deve essere infatti detratta la somma di euro 3.707,14, di cui al versamento effettuato dal convenuto il 30 maggio 2025. Tale versamento, pur non risultando depositata agli atti del giudizio la relativa quietanza, è stato oggetto di esplicita conferma da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'inadempimento non risulta riconducibile a caso fortuito o a forza maggiore.

Sussiste altresì l'elemento soggettivo del dolo, ravvisabile nella consapevole e volontaria omissione dei versamenti, dovuti sulla base di chiare disposizioni di legge e del rapporto concessorio instaurato con l'Amministrazione, nonostante le richieste di pagamento e i provvedimenti di sospensione e poi di revoca della concessione adottati dall'Agenzia a seguito dell'accertato inadempimento.

Da tale condotta omissiva è derivato il conseguente danno da mancata entrata, per un importo pari all'omesso versamento.

Ne deriva conclusivamente che il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di euro

7.440,70. Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi per il ritardato pagamento, da determinarsi in applicazione di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, l. n. 724/1994 "nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali" dalla data del mancato versamento sino al deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

5. L'amministrazione danneggiata deve essere individuata nello Stato e, per esso, nel Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui stato di previsione dell'entrata affluiscono i proventi del gioco del lotto riscossi dai ricevitori, nella qualità di agenti contabili.

Infatti, la gestione del gioco del lotto è riservata allo Stato (gestita in proprio o a mezzo di concessionario) e i relativi proventi costituiscono entrate per il pubblico erario, essendo indicati tra le voci di entrata del conto consuntivo statale (sotto la denominazione Lotto). Pertanto, l'Amministrazione danneggiata non può essere individuata nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel cui bilancio dette somme non affluiscono, e che

è, invece, l'agenzia fiscale preposta alla gestione amministrativa del settore dei monopoli in cui ricadono anche i giochi e le scommesse, quali il lotto (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 325/2025).

6. Alla soccombenza consegue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80752** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara la contumacia del convenuto sig. X X X;
- accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna il sig. X X X, come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dello Stato e, per esso, del Ministero dell'economia e delle finanze, della somma di euro 7.440,70 (settemilaquattrocentoquaranta/70), oltre interessi come da motivazione;

- condanna il sig. X X X al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della *privacy*), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione

di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Paola Lo Giudice

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 15 gennaio 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **190,18** (**Centonovanta/18**).

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

